



Sentenza n. 136/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere relatore
Carola CORRADO	Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 61013 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 539/2022, depositata l'8 agosto 2022;

promosso da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Preden, Antonella Patteri,
Giuseppina Giannico, Lidia Carcavallo e Antonietta Coretti, ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso
l'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da procura in atti;

- *appellante* -

contro

XX XX, C.F. XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Marino ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Prenestina
n. 361/B, come da procura in atti;

- *appellato* -

per la riforma

della sentenza n. 539/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la
Puglia, depositata l'8 agosto 2022.

VISTO l'atto di appello;

VISTA la memoria difensiva dell'appellato;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 1° luglio 2026, svolta con l'assistenza
del segretario, Dott.ssa Alessia SPIRITO, data per letta, con il consenso
delle parti presenti, la relazione del Cons. Marco Fratini, l'Avv.
Giannico Giuseppina per INPS, l'Avv. Marino Antonio per la parte
appellata XX; la causa è stata posta in decisione.

FATTO

1. Con ricorso depositato l'11 dicembre 2020, XX XX, XX XX, adiva la
Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia. Esponeva di avere
presentato, il 26 luglio 2017, domanda di riscatto ai fini pensionistici del
periodo di servizio compreso tra il 20 marzo 1981 e il 19 settembre 1981,
durante il quale aveva frequentato, quale allievo finanziere, il corso di
formazione presso l'8ª Compagnia Allievi Finanzieri di Portoferraio.
Impugnava il provvedimento della Direzione provinciale INPS di

Foggia prot. n. INPS.3100.08/09/2020.0431063 dell'8 settembre 2020, notificato il 24 settembre 2020, con il quale l'istanza era stata respinta, e chiedeva che fosse riconosciuto il diritto al riscatto a titolo oneroso del predetto periodo.

2. L'INPS si costituiva deducendo che, alla data della domanda, l'interessato aveva già maturato il limite massimo complessivo di cinque anni di maggiorazioni previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 1997. Sosteneva, inoltre, che il periodo di corso non era stato caratterizzato dalla percezione di una specifica indennità operativa e non poteva, pertanto, beneficiare della disciplina transitoria dettata dall'art. 7, comma 3, del medesimo decreto. Chiedeva, conseguentemente, il rigetto del ricorso.

3. Nel corso del giudizio il primo giudice disponeva l'acquisizione, dalla Guardia di Finanza, di un prospetto riepilogativo dei servizi prestati dal ricorrente, con l'indicazione dei relativi periodi, e, dall'INPS, dell'estratto della posizione contributiva. Dalla documentazione trasmessa dal Comando regionale Puglia risultava che il XX aveva effettivamente frequentato il corso di formazione nel periodo indicato nella domanda.

4. Con la sentenza n. 539/2022, la Sezione territoriale accoglieva il ricorso. Il giudice richiamava l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 1997, che consente il riscatto parzialmente oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, e riteneva compreso in tale previsione anche il periodo di frequenza della scuola allievi. Escludeva che la presentazione della domanda dopo il raggiungimento del quinquennio producesse

una preclusione assoluta, sul rilievo che la collocazione temporale del periodo da valorizzare dipende dallo svolgimento del servizio, mentre la domanda e il pagamento dell'onere costituiscono modalità di esercizio della facoltà di riscatto.

5. La sentenza richiamava, tra gli altri precedenti, le decisioni della Sezione Seconda centrale d'appello n. 223/2021 e n. 92/2022.

Dalla prima pronuncia il giudice territoriale traeva il principio secondo cui il limite quinquennale deve restare fermo, ma l'interessato può chiedere di valorizzare un periodo più risalente, con corrispondente esclusione dalla quota utile di un periodo cronologicamente successivo.

Dalla seconda richiamata decisione veniva ricavata la riconducibilità del corso di formazione presso la scuola allievi ai periodi di servizio comunque prestato, riscattabili ai sensi dell'art. 5, comma 3.

6. Il primo giudice faceva anche riferimento all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 1997 e alla disciplina degli aumenti maturati anteriormente al 1° gennaio 1998. Concludeva, tuttavia, in termini espressi, che il riconoscimento del periodo dal 20 marzo al 19 settembre 1981 dovesse operare *“fermo naturalmente il limite massimo del quinquennio previsto dall'art. 5, comma 1”*. Il dispositivo dichiarava, pertanto, la riscattabilità del servizio indicato e compensava le spese di lite in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali registrate sulla questione.

7. Avverso la predetta sentenza l'INPS proponeva appello, notificato il 7 agosto 2023, articolando un unico motivo, rubricato come violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165 del 1997.

Secondo l'Istituto, l'art. 5, comma 1, stabilirebbe un tetto tassativo non

soltanto alla misura complessivamente valorizzabile, ma anche all'esercizio della facoltà prevista dal comma 3: una volta raggiunti cinque anni di maggiorazioni, il militare non potrebbe più riscattare ulteriori periodi, ancorché più risalenti rispetto a quelli già accreditati.

8. L'appellante distingue gli aumenti connessi a servizi operativi, che maturano contestualmente alla prestazione e sono accompagnati dalla percezione delle relative indennità, dai periodi di servizio comune riscattabili a titolo parzialmente oneroso. Solo i primi, se interamente maturati prima dell'entrata in vigore del decreto, potrebbero essere conservati oltre il quinquennio in forza dell'art. 7, comma 3. Per i secondi il diritto sorgerebbe soltanto con il positivo completamento del procedimento di riscatto, comprensivo della domanda e del pagamento dell'onere; non potrebbe, quindi, considerarsi maturato nel 1981 un diritto introdotto dall'ordinamento soltanto dal 1° gennaio 1998.

9. L'INPS contestava, inoltre, il meccanismo di scomputo o di sostituzione delineato dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza appellata. La natura integrativa della contribuzione da riscatto non consentirebbe, ad avviso dell'Istituto, di sovrapporre il periodo riscattato a una maggiorazione già accreditata, né di sostituire un aumento successivo con uno anteriore. La domanda dovrebbe essere valutata soltanto con riferimento alla situazione esistente alla data della sua presentazione. L'opposta interpretazione finirebbe, secondo l'appellante, per alterare il sistema di calcolo della pensione, permettendo di collocare nel sistema retributivo periodi riscattati soltanto in epoca successiva e a costo parzialmente sostenuto

dall'interessato.

10. Con memoria depositata il 28 maggio 2026, il XX XX si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'INPS alle spese di entrambi i gradi. Richiamava la sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. XX XX, intervenuta nelle more del giudizio, sostenendo che essa abbia definitivamente superato la tesi dell'Istituto e confermato la riscattabilità dei periodi più risalenti anche quando, alla data della domanda, sia già stato raggiunto il limite quinquennale. La difesa prospettava, altresì, che, trattandosi di servizio anteriore al 1998, la relativa maggiorazione potrebbe essere riconosciuta oltre i cinque anni.

11. All'udienza del 1° luglio 2026, le parti presenti ribadivano le conclusioni in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il gravame è infondato.

La questione controversa è stata risolta, nelle more del presente giudizio, dalla sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. XX XX, pronunciata ai sensi dell'art. 114 c.g.c. per comporre il contrasto formatosi tra le Sezioni di appello. I principi nomofilattici enunciati, ai quali il Collegio intende dare continuità, conducono alla conferma della statuizione che ha riconosciuto la riscattabilità del periodo di corso frequentato dal XX.

2. Occorre muovere dal quadro normativo. L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, nell'ambito dell'armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale

militare e delle Forze di polizia, stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici non possono eccedere complessivamente cinque anni. La disposizione introduce, dalla data di entrata in vigore del decreto, un limite unitario riferito all'insieme delle maggiorazioni riconosciute in virtù delle specifiche norme concernenti i servizi operativi e le attività connotate da particolare gravosità o rischio.

4. Il comma 3 dello stesso art. 5 estende la possibilità di maggiorazione ai periodi di servizio comunque prestato, non altrimenti valorizzabili, prevedendone il computo, in parte a titolo oneroso, entro il medesimo limite massimo. La norma attribuisce, dunque, al personale interessato una facoltà di riscatto avente per oggetto periodi effettivamente svolti, compresi quelli di formazione e di pre-ruolo, purché non già assistiti da altra maggiorazione. Il rinvio ai cinque anni fissati dal comma 1 definisce il quantum complessivamente utile, ma non indica il momento nel quale tale soglia debba essere verificata e non contiene un espresso divieto di esercitare la facoltà dopo che il quinquennio sia stato raggiunto mediante periodi cronologicamente successivi.

5. L'art. 7, comma 3, detta, invece, una specifica disciplina transitoria. Esso conserva la validità degli aumenti dei periodi di servizio già maturati alla data di entrata in vigore del decreto, anche quando eccedano cinque anni, purché riferiti ai servizi con percezione delle relative indennità. La previsione tutela situazioni già perfezionate in forza della normativa previgente e consente, in tale limitato ambito, il superamento del nuovo tetto. Essa non trasforma in maggiorazioni ultrattive tutti i periodi anteriori al 1998 e, in particolare, non consente

che il riscatto parzialmente oneroso di un servizio comune produca una valorizzazione eccedente il quinquennio.

6. Le due disposizioni operano, pertanto, su piani distinti. L'art. 5 disciplina, a regime, sia le maggiorazioni spettanti ex se per particolari servizi, sia il riscatto dei periodi comunque prestati, assoggettandone il computo al limite complessivo di cinque anni. L'art. 7 salvaguarda, in via eccezionale, gli aumenti connessi a servizi operativi integralmente maturati prima del 1° gennaio 1998, anche se superiori alla soglia.

La corretta distinzione tra i due ambiti impedisce tanto di utilizzare l'art. 7 per riconoscere oltre cinque anni un periodo di corso privo di specifica indennità, quanto di desumere dall'inapplicabilità della norma transitoria una preclusione assoluta alla facoltà di riscatto prevista dall'art. 5, comma 3.

7. Il punto decisivo riguarda la collocazione temporale della maggiorazione conseguente al riscatto. La tesi dell'INPS identifica il momento genetico della posizione previdenziale con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'onere. Da tale premessa fa discendere che, ove a quella data il quinquennio sia già completo, non esisterebbe più alcuno spazio giuridico per un ulteriore riscatto.

Le Sezioni riunite hanno però escluso questa ricostruzione, distinguendo il fatto costitutivo della maggiorazione dalle modalità attraverso le quali la facoltà viene esercitata e resa operativa nella posizione assicurativa.

8. Il fatto costitutivo è lo svolgimento del servizio che la legge rende valorizzabile. La domanda amministrativa manifesta la volontà di

avvalersi della facoltà e avvia il procedimento destinato alla determinazione dell'onere; il relativo pagamento condiziona l'effettiva acquisizione della contribuzione da riscatto. Tali adempimenti non mutano, però, l'epoca alla quale il periodo deve essere riferito. Ai fini della verifica del limite e del sistema di calcolo applicabile, la maggiorazione conserva la collocazione cronologica del servizio riscattato. È questa, e non la data della domanda, a individuare la posizione del periodo nella sequenza contributiva.

9. La soluzione è coerente con la disciplina generale del riscatto. L'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, impone di determinare l'onere secondo le regole del sistema retributivo o contributivo tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini delle anzianità previste dalla legge n. 335 del 1995. La disposizione presuppone che l'accredito, una volta perfezionato, operi con riferimento all'epoca nella quale il servizio o il periodo riscattato si è verificato. Diversamente, il richiamo legislativo alla collocazione temporale sarebbe privo di concreta funzione.

10. Non si tratta di attribuire retroattivamente, nel 1981, una facoltà che l'ordinamento avrebbe introdotto soltanto nel 1998, come sostiene l'appellante. La legge sopravvenuta individua oggi i periodi suscettibili di riscatto e ne regola l'esercizio; una volta esercitata la facoltà secondo le condizioni vigenti, essa collega l'effetto previdenziale al periodo storico oggetto di valorizzazione. La distinzione tra fonte normativa della facoltà e collocazione del servizio consente di applicare l'art. 5, comma 3, anche ai periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto,

senza attribuire alla norma una impropria efficacia retroattiva e senza confondere il sorgere della posizione con il suo concreto esercizio.

11. La sentenza n. XX XX ha, su tali basi, affermato che il diritto a ottenere la maggiorazione e a esercitare la facoltà di riscatto prevista dagli artt. 5 e 7 si collega al fatto costitutivo rappresentato dallo svolgimento del servizio. Ha, quindi, precisato che il riscatto dei periodi di servizio comunque prestato resta consentito anche a chi, alla data della domanda, abbia già superato il limite quinquennale, dovendosi ordinare i periodi secondo la loro effettiva successione cronologica e dovendo, in ogni caso, rimanere invariato il tetto massimo di cinque anni complessivamente valorizzabili.

12. Le Sezioni riunite hanno, contestualmente, delimitato la diversa portata dell'art. 7: la conservazione oltre il quinquennio riguarda soltanto i servizi con percezione delle relative indennità, integralmente collocati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997, mentre resta vietata la valorizzazione ultrattiva di periodi successivi. Il principio impedisce di sovrapporre la fattispecie del riscatto oneroso alla salvaguardia transitoria e chiarisce che, per i periodi comuni, il riconoscimento può incidere sulla composizione del quinquennio, non sulla sua consistenza complessiva.

13. Ne deriva che il raggiungimento dei cinque anni alla data della domanda non estingue la facoltà di riscatto, ma impone di verificare quali periodi, secondo l'ordine cronologico del loro svolgimento, concorrano alla formazione della quota massima. Qualora un servizio più risalente venga successivamente riscattato, il corrispondente

aumento trova collocazione nel punto temporale che gli è proprio e, per la parte necessaria a rispettare il tetto, resta esclusa dalla valorizzazione una maggiorazione più recente. Il limite opera, così, come soglia quantitativa mobile rispetto alla composizione dei periodi, e non come termine decadenziale o come causa di consumazione della facoltà.

14. Tale operazione non integra la sostituzione di un rapporto contributivo con un altro in assenza di base normativa, né comporta la cancellazione di contribuzione già acquisita. Le maggiorazioni sorte per i servizi successivi continuano a esistere secondo il rispettivo titolo, ma non possono essere computate oltre la misura massima fissata dalla legge. Lo scomputo è soltanto la conseguenza contabile e pensionistica del criterio cronologico e del limite complessivo: tra più periodi astrattamente valorizzabili, vengono utilmente computati quelli che, per data di svolgimento, si collocano per primi, sino alla concorrenza dei cinque anni.

15. Non è persuasiva, pertanto, l'obiezione dell'INPS secondo cui la contribuzione da riscatto, avendo natura integrativa, non potrebbe sovrapporsi a una maggiorazione già riconosciuta. La ricostruzione operata dalle Sezioni Riunite e accolta da questo Collegio non sovrappone due accrediti sul medesimo arco temporale e non duplica il beneficio. Essa attribuisce al periodo riscattato la sua originaria collocazione e ridetermina, entro un tetto invariato, quali aumenti siano pensionisticamente utili. L'interessato sostiene l'onere previsto per il periodo anteriore e rinuncia, anche implicitamente, alla valorizzazione della corrispondente frazione cronologicamente successiva che

eccederebbe il massimo legale.

16. Neppure assume rilievo contrario la finalità di armonizzazione perseguita dal d.lgs. n. 165 del 1997. Il limite quinquennale realizza tale finalità ed è pienamente preservato. L'eventuale incidenza della collocazione di un periodo sul sistema retributivo, misto o contributivo non costituisce un'elusione, ma un effetto contemplato dalla disciplina generale del riscatto, che attribuisce rilievo espresso al momento nel quale il periodo si colloca. Una diversa lettura sostituirebbe al limite quantitativo fissato dal legislatore un'ulteriore preclusione temporale non prevista dal testo normativo.

17. La soluzione nomofilattica non è priva di specifiche applicazioni nella giurisprudenza successiva. La XX XX, con la sentenza n. XX XX, ha dato attuazione ai principi delle Sezioni riunite in una controversia parimenti riferita alla valorizzazione di un periodo di formazione militare, respingendo la tesi secondo cui il già avvenuto raggiungimento del quinquennio impedirebbe il riscatto. Anche in quel caso è stato chiarito che la domanda non mira a ottenere più di cinque anni, ma a comporre la quota massima secondo l'ordine cronologico dei servizi effettivamente prestati.

18. Il richiamo alla sentenza n. XX XX è particolarmente pertinente, poiché conferma che il periodo di frequenza del corso allievi rientra nella nozione di servizio comunque prestato. L'art. 5, comma 3, non circoscrive la facoltà al servizio di ruolo né richiede, per tale specifica fattispecie, la percezione di una indennità operativa. Il carattere formativo del corso non elide la relazione organica e funzionale con

l'amministrazione militare, né la sua effettiva incidenza sull'anzianità di servizio: la giurisprudenza di questa Corte aveva già riconosciuto tale conclusione, tra l'altro, con la sentenza della XX XX XX n. XX XX.

19. Applicando tali coordinate alla vicenda in esame, il servizio svolto dal XX XX dal 20 marzo al 19 settembre 1981 costituisce un periodo di servizio comunque prestato. La sua collocazione è anteriore alle maggiorazioni che hanno successivamente portato la posizione dell'interessato al limite di cinque anni. La circostanza che, al 26 luglio 2017, tale limite fosse già stato raggiunto non impediva, dunque, la presentazione e l'accoglimento della domanda di riscatto.

20. Ciò comporta il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.

21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500, oltre accessori, in favore di XX XX.

22. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità prevista per le cause previdenziali dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 539/2022 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di XX XX, delle spese legali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità prevista per le cause previdenziali dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Marco Fratini

Giuseppina Maio

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria Roma il 03/08/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 del citato articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.

IL PRESIDENTE

Giuseppina Maio

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 03/08/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.